

P O M P E I I

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DECRETO

N. _____ DEL _____

OGGETTO: Convenzione avente ad oggetto un accordo di collaborazione tra il Parco Archeologico di Pompei e l'ASL Napoli 3 Sud, per lo svolgimento delle reciproche attività istituzionali volte a garantire un'assistenza sanitaria immediata e tempestiva all'interno del Parco, anche attraverso l'attività di primo soccorso e di trasporto sanitario.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", il Ministero della Cultura esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- il Parco Archeologico di Pompei è un istituto del MiC che, dotato di autonomia speciale, esercita le sue competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica;
- l'ASL Napoli 3 Sud è un ente pubblico, dotato di autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile, deputato all'erogazione di servizi sanitari in quanto facente parte del Servizio Sanitario Nazionale;
- l'ASL Napoli 3 Sud ha competenza territoriale sul servizio 118 di emergenza sanitaria;
- il Servizio di Emergenza Territoriale 118, per effetto del DPR 27 marzo 1992 e successivo Atto di Intesa Stato-Regioni dell'11/04/1996, ha assunto la competenza esclusiva in materia di coordinamento e di gestione degli interventi di soccorso sanitario territoriale, nonché di trasporto dei pazienti alle strutture della rete ospedaliera;

Visto

- l'art. 32 della Costituzione italiana;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 che ha riordinato la disciplina in materia sanitaria;
- l'art. 15 della la L. 241/90, che prevede per "le Amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere fra loro accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- il DPCM 29/11/2001 che ha definito i "Livelli Essenziali di Assistenza";
- l'Accordo sulle "Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate" nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 13/9/CR8C/C7 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- il Piano della Regione Campania di Programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi del DM 70/2015 DECRETO n. 33 del 17/05/2016 che ha disciplinato la rete territoriale Emergenza-Urgenza e il sistema 118;

- il Decreto Dirigenziale D.G. *Tutela della Salute e delle politiche sciali e socio-economiche* n. 77 del 19.04.2017, con il quale la Regione Campania ha recepito l'Accordo "Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate";
- il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

Vista altresì

- la Legge 12 novembre 2015 n. 182 recante "*Modifiche alla legge n. 146 del 1990 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali*", il quale ha considerato "servizi essenziali" l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto

- il d.l. 16 maggio 2020, n. 33 (recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*"), il quale fa cessare le già vigenti misure limitative al 18 maggio, in ambito di ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, al c. XIV, prescrivendo che debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Solo in assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Inoltre, le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, in ossequio ai principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 19/2020 o del c. XVI.
- il DPCM 17 maggio 2020 e i relativi allegati;

Viste le Linee Guida della Regione Campania del 17.05.2020 e ss.;

Visto

- inoltre, il prolungamento fino al 31 luglio 2021 dell'operatività di quanto disposto dal DPCM 2 marzo 2021 (art. 1, co. 1, D.L. 52/2021);
- per ultimo, il DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 ha prorogato "lo stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli

agenti virali da COVID-19, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 fino al 31 marzo 2022.

Considerato che

- il Parco presenta un'estensione di oltre 40.000 ettari con una morfologia territoriale ed una viabilità interna tale da non rendere agevoli le operazioni di soccorso medico in particolare quelle di emergenza 118, il tutto unito al fatto che il Parco accoglie oltre 3 milioni di visitatori annui, con un numero medio giornaliero paragonabile ad un evento "che richiama rilevanti quantità di visitatori in luoghi pubblici o aperti al pubblico";
- negli ultimi anni la media di interventi di primo soccorso medico registrati all'interno del Parco è variata tra i settecento e gli ottocotocinquanta interventi annui;
- il servizio di primo soccorso medico all'interno del Sito, attraverso un **punto di stazionamento del personale 118**, integrato stabilmente con le Centrali Operative del Servizio di Emergenza Territoriale 118, garantisce un'assistenza immediata in loco ed un soccorso tempestivo ed efficace, in quanto in grado di immettere in via esclusiva i pazienti nelle reti tempo-dipendenti;
- l'attivazione di un punto di stazionamento 118 *in situ*, permetterebbe la presa in carico immediata dei pazienti e la riduzione dei tempi di attesa dell'intervento, molte volte deleteri per la vita stessa del paziente. Inoltre, verrebbe garantita la certificazione legale delle prestazioni rese, ivi compresa la refertazione legale da inviare alle autorità giudiziarie;
- l'emergenza sanitaria in corso, da Covid19; ha reso più pregnante l'esigenza di garantire, poi, agli ingressi del Sito, personale competente, per l'attivazione di procedure relative al controllo ed alla sicurezza dei visitatori;
- la ASL NA 3 SUD ha svolto regolarmente il servizio di primo soccorso medico nel triennio 2018-2021;
- la ASL NA 3 SUD negli anni 2020-2021 ha reso il proprio servizio nell'ambito del PAP espletando inoltre attività di supporto anche all'attivazione delle misure di sicurezza per il contrasto alla diffusione del Covid-19 come autorizzato dal DG ASL con nota acquisita al protocollo MIBACT_PA-POMPEI|01/06/2020|0004748-A;

Valutato

- il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (prot. n. 13096 del 25/09/2017) la quale si è espressa positivamente in merito alla possibilità di affidamento all'ASL Na3 Sud, previo accordo di cooperazione ex art. 15 L. n. 241/90, del servizio di primo soccorso e di trasporto sanitario, considerato che alla stessa compete in via esclusiva *"la gestione ed il coordinamento di detti servizi, e che siffatto affidamento potrebbe garantire un vantaggio in termini qualitativi degli stessi"*;
- la garanzia dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, costituiscono, insieme alla valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali, compito primario dei

POMPEII

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;

Considerato altresì che tra il Parco Archeologico di Pompei e l'ASL Napoli 3 SUD è stata già sottoscritto un originario accordo di collaborazione, rep. n. 111 del 29.12.2017, finalizzato ad un'assistenza sanitaria immediata e tempestiva all'interno del Parco Archeologico di Pompei, con possibilità di rinnovo (Convenzione art. 15 L.241/1990).

Vista la nomina del funzionario architetto Mariano Nuzzo di responsabile del servizio di Primo Soccorso Medico prot. 7308 del 17/05/2017 e la successiva nota prot. 0002986-I del 20/03/2020;

Visto il Decreto del Direttore Generale del PA-POMPEI n. 4 del 10/01/2018;

Vista la Delibera del Direttore Generale dell'ASL Napoli 3 SUD n. 3 del 10 gennaio 2018;

Vista la nota prot. Mibac PA 1657 del 06/02/2019 con la quale il Direttore Generale ad interim dott.ssa Russo Alfonsina comunica alla ASL NA 3 Sud la volontà di rinnovare la convenzione per un ulteriore anno (primo avvio in data 01/02/2018 con scadenza al 31.01.2019), ovvero dal 01/02/2019 al 31/01/2020;

Considerato che il responsabile della ASL Napoli 3 Sud dott. Salvatore Criscuolo, nella nota trasmessa in data 12/07/2021 prot. 418 (ASL), ha evidenziato che "in ottemperanza all'art. 8 della Convenzione sottoscritta tra le parti, la stessa è stata portata avanti fino al rinnovo";

Visto che l'art. 8 della Convenzione firmata in data 29/12/2017 prevede "La presente convenzione ha la durata di un anno e potrà essere rinnovata espressamente con atto scritto. Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di almeno 60 giorni, da comunicarsi per iscritto a mezzo posta elettronica certificata. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Visto che l'ASL, al fine di evitare una brusca interruzione delle attività, si impegna comunque a garantire la prosecuzione delle stesse sino all'individuazione di un nuovo soggetto e comunque non oltre sei mesi dalla data di comunicazione del recesso.

Vista la Convenzione PAP/ASL NA 3SUD rinnovata in data 12/07/2021 con scadenza 31.12.2021;

Verificato che le somme in bilancio disponibili per l'anno 2022 per il servizio di Primo Soccorso Medico ammontano ad **euro 380.432,31**, di cui euro 30.432,31 come economia dell'impegno n. 141/2021 ed euro 350.000,00 disponibili con impegno n. 12/2022.

Vista la relazione del Responsabile del Servizio di Primo Soccorso Medico, arch. Mariano Nuzzo, protocollata con nota del 31/01/2022 n. 0000791-I;

Considerato che

- dall'analisi degli interventi eseguiti è possibile considerare un numero medio giornaliero di 8 ore di servizio per il 2022 presso il Parco Archeologico di Pompei, che consentirebbe di coprire l'intero anno 2022;
- le parti, alla luce dell'esperienza positiva degli scorsi anni, intendono rinnovare espressamente la propria cooperazione, anche in funzione dell'emergenza sanitaria in corso che richiede il dispiego di personale competente nell'attivazione delle procedure di sicurezza e controllo per la tutela della salute dei fruitori del Sito;
- è stata accertata la copertura finanziaria della spesa;
- è interesse comune delle Parti coinvolte rinnovare e definire una forma integrata di collaborazione nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria;
- è opportuno favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, volte al miglioramento delle condizioni di fruizione dell'offerta culturale nel rispetto dei valori costituzionalmente garantiti, quale quelli alla vita e salute pubblica;
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obbiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11°, Codice, secondo le proprie competenze;
- il modello organizzativo dell'accordo/convenzione trova conferma anche nella disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana d'attuazione (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici sono anche gli «organismi di diritto pubblico», in quanto soddisfano i requisiti indicati (art. 3, co. 1°, lett. d, d.lgs. n. 50 del 2016);
- in base alle indicate discipline (europea e italiana) *«un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione»* (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 7 del 21.10.2010, e successivamente l'Anac con delibera n.567 del 31 maggio 2017, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti

criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato;

Ritenuto che

- si rende necessario il prosieguo delle attività previste dalla Convenzione **a partire dal 01.01.2022 al 31.12.2022, prorogabili espressamente per ulteriori 12 mesi**, anche al fine di assicurare le procedure di controllo e sicurezza dei visitatori del Sito;
- l'ASL NA3 Sud garantisce l'espletamento delle attività oggetto di convenzione durante l'orario di apertura dell'area archeologica ai visitatori.
- il rimborso delle spese riguarderà esclusivamente il personale impiegato dall'ASL NA3 Sud per l'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione, in regime di plus orario, remunerato dall'ASL nella misura di legge (medico: € 60,00 per ora lordi; infermiere professionale € 40.000 per ora lordi; soccorritore: € 30,00 per ora lordi), entro il limite massimo di **euro 380.432,31**.


DECRETA

1. di approvare tutto quanto in premessa;
2. di approvare la Convenzione avente ad oggetto un accordo di collaborazione tra il Parco Archeologico di Pompei e l'ASL Napoli 3 Sud per l'anno 2022 finalizzata allo svolgimento dell'attività di primo soccorso e di trasporto sanitario per lo svolgimento delle reciproche attività istituzionali che garantiscano l'assistenza sanitaria immediata e tempestiva all'interno del Parco (all.1);
3. di approvare la spesa prevista entro il limite di euro 380.432,31;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati sul profilo di committente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. 33/2013;
5. di individuare come responsabile del servizio di primo soccorso medico il funzionario arch. Mariano Nuzzo;
6. di inviare copia del presente provvedimento al competente ufficio bilancio per la predisposizione di tutti gli adempimenti connessi e consequenziali;
7. di mandare ai competenti Uffici tutti gli adempimenti conseguenti.

Allegati:

Schema di convenzione

Il Direttore Generale
dott. Gabriel Zuchtriegel



POMPEII

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

regione campania
aslnapoli3sud

al servizio di 1.065.000 cittadine e cittadini

CONVENZIONE

Tra

il **Parco Archeologico di Pompei (MiC)**, codice fiscale 90083400631, indirizzo di posta elettronica certificata mbac-pa-pompei@mailcert.beniculturali.it, legalmente rappresentato dal Direttore Generale, dott. Gabriel Zuchtriegel, domiciliato per la carica in Pompei, alla Via Plinio 26, da ora anche solo **Parco**,

e

la **Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud**, codice fiscale 06322711216, indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.aslnapoli3sud.it, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, ing. Gennaro SOSTO, domiciliato per la carica in Torre del Greco, alla Via Marconi 66, da ora anche **ASL Napoli 3 Sud** o solo **ASL**,

di seguito denominate anche le Parti.

Premesso che:

- ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", il Ministero della Cultura esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale - il Parco Archeologico di Pompei è un istituto del MiC che, dotato di autonomia speciale, esercita le sue competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica;
- la **ASL Napoli 3 Sud** è un Ente Pubblico, dotato di autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, patrimoniale e contabile, deputato alla erogazione di servizi sanitari in quanto facente parte del Servizio Sanitario Nazionale;
- la **ASL Napoli 3 Sud** ha la competenza, per il territorio di riferimento, sul servizio 118 di emergenza sanitaria;
- il Servizio di Emergenza Territoriale 118, per effetto del DPR 27 marzo 1992 e successivo Atto di Intesa Stato-Regioni dell'11 aprile 1996, ha assunto la competenza esclusiva in materia di coordinamento e di gestione degli interventi di soccorso sanitario territoriale, nonché di trasporto dei pazienti alle strutture della rete ospedaliera;

visti:

- l'art. 32 della Costituzione;
- il decreto legislativo 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. che ha riordinato la disciplina in materia sanitaria;

- la Legge 241/90 la quale, all'art.15, prevede per le Amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere fra loro accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il DPCM 29/11/2001 che ha definito i "Livelli Essenziali di Assistenza";
- l'Accordo sulle "Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate" nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 13/9/CR8C/C7 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- il Piano della Regione Campania di Programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi del DM 70/2015 DECRETO n. 33 del 17/05/2016 che ha disciplinato la rete territoriale Emergenza- Urgenza e il sistema 118;
- il Decreto Dirigenziale D.G. Tutela della Salute e delle politiche sociali e socio-economiche n. 77 del 19 aprile 2017, con il quale la Regione Campania ha recepito l'Accordo "Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate";
- il D.L. 13 settembre 2012, n 158 recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

vista, altresì, la legge 12 novembre 2015 n. 182, recante "Modifiche alla legge n. 146 del 1990 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali", il quale ha considerato "servizi essenziali" l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione;

considerato che:

- il Parco Archeologico di Pompei presenta un'estensione di oltre 40 ettari con una morfologia del territorio ed una viabilità interna tale da non rendere agevoli le operazioni di soccorso sanitario, in particolare quelle di emergenza 118;
- a ciò si aggiunge il fatto che il Parco accoglie mediamente un numero di oltre 3 milioni di visitatori annui, con una media giornaliera paragonabile ad un evento "che richiama rilevanti quantità di visitatori in luoghi pubblici o aperti al pubblico";
- l'attivazione di un punto di stazionamento del personale 118 dell'ASL Napoli 3 Sud all'interno del sito, così come già avvenuto in forza della precedente convenzione perfezionata il 29 dicembre 2017, scaduta, continuerebbe a garantire una assistenza immediata in loco con un soccorso sanitario tempestivo ed efficace, essendo l'unico servizio in grado di reclutare ed immettere in via esclusiva i pazienti nelle reti tempo-dipendenti (Rete Ima regionale, Rete Trauma, Rete per la Frattura di femore);
- l'attivazione di un punto di stazionamento 118 in situ permette la presa in carico immediata dei pazienti e la riduzione dei tempi di attesa dell'intervento, molte volte deleteri per la vita stessa del paziente. Inoltre, garantisce la certificazione legale delle prestazioni rese, ivi compresa la refertazione legale da inviare alle autorità giudiziarie;
- il Parco Archeologico di Pompei ha tenuto conto del parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (prot. n. 13096 del 25 settembre 2017) la quale si è espressa positivamente in merito all'affidamento all'ASL Napoli 3 Sud, previo accordo di cooperazione ex art. 15 L. 241/90, del servizio di primo soccorso e di trasporto sanitario, considerato che alla stessa compete in via esclusiva "la gestione ed il coordinamento di detti servizi e che siffatto affidamento potrebbe garantire un vantaggio in termini qualitativi degli stessi";

valutata la garanzia dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, che costituiscono, insieme alla valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali, compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;

considerato, ancora, che:

- è interesse comune delle Parti coinvolte nella presente convenzione definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria;
- è opportuno favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, volte al miglioramento delle condizioni di fruizione dell'offerta culturale nel rispetto dei valori costituzionalmente garantiti, quale quelli alla vita e salute pubblica;
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti, secondo le proprie competenze;
- la presente Convenzione configura un modello organizzativo, fra il Parco Archeologico di Pompei e la ASL Napoli 3 Sud, volta al miglioramento delle condizioni di fruizione dell'offerta culturale nel rispetto dei valori costituzionalmente garantiti, quale quelli alla vita e salute pubblica;
- tale modello organizzativo trova conferma anche nella disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana di attuazione (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici sono anche gli «organismi di diritto pubblico», in quanto soddisfano i requisiti indicati (art. 3, comma 1, lettera d, D.lgs. n. 50 del 2016);
- in base alle indicate discipline (europea e italiana) «un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del Codice degli appalti, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione» (art. 5, comma 6, D.lgs. n. 50 del 2016);
- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), con Determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi (cfr. anche delibera ANAC n. 567 del 31 maggio 2017);
- il presente accordo convenzionale concorre a garantire interessi pubblici comuni con una divisione dei compiti e delle responsabilità e realizza una sinergica convergenza su attività di interesse comune pur nella diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna Amministrazione;
- il giorno 01.02.2018 il Direttore Generale del PAP d'intesa con la Direzione Generale della ASL NA 3SUD, ha trasmesso alla Regione Campania (prot. 0001422 01/02/2018) l'accordo di collaborazione tra il Parco Archeologico di Pompei e l'ASL Napoli 3 Sud, richiedendo contestualmente l'istituzione di nuovo presidio di emergenza ed urgenza territoriale 118 da collocare nel Parco Archeologico di Pompei;
- tra le Parti è stato sottoscritto originariamente un accordo di collaborazione, perfezionato il 29 dicembre 2017, su base annuale per tutto il 2018, finalizzato all'assistenza sanitaria immediata e tempestiva all'interno del Parco Archeologico di Pompei, con possibilità di rinnovo;
- le Parti hanno rinnovato la convenzione negli anni 2019, 2020 e 2021.
- la ASL nell'anno 2020 ha reso, inoltre, il proprio servizio nell'ambito del PAP espletando attività di supporto anche all'attivazione delle misure di sicurezza per il contratto alla diffusione del Covid-19 come autorizzato dal DG ASL con nota acquisita al protocollo MIBACT_PA-POMPEI|01/06/2020|0004748-A;
- le Parti, alla luce dell'esperienza positiva dei precedenti anni di collaborazione, intendono rinnovare espressamente la propria cooperazione;
- il RUP per conto del Parco Archeologico di Pompei ha verificato l'imputazione della spesa per l'anno 2022;

tanto premesso, visto, considerato e valutato, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 (Premesse)

Le premesse sono patto e formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 (Natura della collaborazione e finalità)

Scopo dell'accordo è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione finalizzate, nell'ambito delle proprie, rispettive, attività istituzionali, a garantire una assistenza sanitaria immediata e tempestiva all'interno del Parco Archeologico di Pompei, attraverso il servizio di primo soccorso e di trasporto sanitario.

A tal fine la ASL Napoli 3 Sud, a far data dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione della presente convenzione, garantisce il mantenimento di un punto di stazionamento del personale 118, cd. "Punto di primo intervento" (PPI), all'interno dell'area archeologica di Pompei, che contempili la presenza di: una unità medica in possesso dell'Attestato di Idoneità Regionale all'Emergenza Territoriale, una unità con qualifica di CPS Infermiere e una unità con qualifica di soccorritore, tutti, esperti di Area di Emergenza ed in possesso di attestato BLS, con la costituzione, quindi, di una equipe di soccorso sanitario in Emergenza-Urgenza completa sia nella costituzione numerica che nei requisiti, come richiesto dalle vigenti normative in materia.

Per l'intera durata dell'emergenza sanitaria determinata dal covid-19 e salvo diverse disposizioni, la ASL garantisce che l'equipe sanitaria presente nel Parco interverrà, a chiamata, sulla porta ove, al controllo, sia presente un visitatore che mostri rialzo della temperatura corporea, così come prescritto dalla normativa anti-covid-19 vigente, attivando ogni procedura di controllo e sicurezza dei visitatori prima dell'accesso al Parco Archeologico.

Art. 3 (Modalità della collaborazione ed emergenza sanitaria)

Al fine di garantire la pianificazione del soccorso, la ASL Napoli 3 Sud, in collaborazione col Parco, elaborerà nel corso della convenzione, il "Piano di soccorso sanitario". Lo stesso prevederà un piano di intervento che tenga conto degli aspetti relativi alla logistica e tattica nel dispiegamento delle proprie risorse attraverso una analisi del rischio e la mitigazione dello stesso, in particolare per ciò che concerne le vie di accesso per le ambulanze con rispettive vie di fuga e, in via straordinaria, la previsione di percorsi e procedure per eventi occasionali.

La compilazione del piano di prevenzione e soccorso viene predisposto sulla base della normativa vigente.

Il Parco Archeologico di Pompei garantisce e concede in uso gli spazi relativi ai locali all'interno del Parco, di cui sarà fornita planimetria, per la collocazione del punto di stazionamento. Siffatti spazi potranno subire variazioni nel corso del rapporto contrattuale.

Il Parco concede, inoltre, alla ASL, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria da covid - 19 e fino a diverse disposizioni, l'uso di spazi agli ingressi del Sito per l'attivazione delle procedure di controllo e sicurezza dei visitatori, in caso di chiamata per visitatore con iperpiressia, prima dell'accesso al Sito.

La ASL Napoli 3 Sud garantisce, anche per il tramite della Centrale Operativa Napoli Est, che interviene sulla valutazione dei criteri di accreditamento/autorizzazione regionale, gli standard formativi e di certificazione del proprio personale, i requisiti dei mezzi di soccorso, la conformità dei dispositivi elettromedicali così come sancito dal Decreto Dirigenziale n. 77 del 19 aprile 2017 che recepisce l'Accordo Stato-Regioni, siglato in data 05 agosto 2014 dalla Conferenza Unificata.

La ASL Napoli 3 Sud garantisce l'espletamento delle attività di cui all'art. 2 durante l'orario di aperture dell'area archeologica ai visitatori, salvo diversa determinazione del Parco.

Il servizio sarà espletato sia presso le postazioni dedicate (Primo Intervento - PPI) che a chiamata, su linea telefonica dedicata, in tutto il perimetro dell'area archeologica.

La equipe sanitaria, ivi presente, si farà carico dello spostamento del paziente dal luogo di intervento (in caso di chiamata di soccorso in luoghi all'interno dell'area archeologica e distanti dalla sede del PPI - Punto di Primo Intervento) e del trasferimento del paziente, ove necessario, fino al mezzo di trasporto per l'eventuale mobilitazione ed ospedalizzazione.

La fornitura dei farmaci e dei presidi occorrenti per tale attività sono a totale carico della ASL Napoli 3 Sud, così come lo smaltimento dei rifiuti che sarà a cura del Servizio 118.

In particolare la ASL Napoli 3 Sud nel periodo di emergenza sanitaria da covid-19 garantisce che:

- in caso di segnalazione di visitatore, per il quale il termometro scanner abbia rilevato un aumento della temperatura corporea al di sopra del limite di 37,5 °C, stabilito dalle correnti linee guida del Ministero della Salute e nel documento redatto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (“Linee guida per la riapertura delle Attività economiche e produttive”), in relazione ai Musei, Archivi e Biblioteche, in base a quale viene impedito l’accesso al sito, il personale del Parco addetto alle porte accompagnerà la persona nel luogo di sosta e lo affiderà al personale sanitario del 118. Il personale sanitario si sarà portato nel medesimo luogo di sosta a seguito di chiamata effettuata dal personale del Parco presente alla porta del sito;
- l’operatore del Servizio 118 della ASL Napoli 3 Sud procederà ad una nuova rilevazione della temperatura corporea mediante dispositivo medico (termometro digitale a infrarossi);
- in caso di conferma dell’aumento della temperatura corporea e in assenza di altra sintomatologia, il visitatore sarà invitato a sottoporsi agli screening previsti;
- nel caso in cui, oltre al rialzo febbrile, fossero presentati altri sintomi suggestive per possibile infezione covid 19, il Servizio 118 assicurerà il trasporto assistito al Pronto Soccorso competente per la patologia e per il territorio.

Art. 4 (Modalità di effettuazione del soccorso)

Il paziente soccorso, quando necessario, sarà inserito nei percorsi diagnostico-terapeutici già presenti nella ASL Napoli 3 Sud (frattura di femore, infarto del miocardio, trauma, etc.), con accesso diretto al presidio ospedaliero più idoneo per il trattamento sanitario (entro 48 ore secondo i correnti protocolli internazionali) e alle Reti Tempo Dipendenti.

Stessa modalità operativa sarà seguita in caso di avvio di ulteriori percorsi diagnostico- terapeutici o Reti Regionali per il trattamento di altre patologie tempo-dipendenti.

La ASL Napoli 3 Sud fornisce al personale presente alla postazione i registri di prestazione con numerazioni progressive e provvederà alla loro compilazione e custodia.

Sarà cura della Centrale Operativa del 118 rilasciare attestazioni agli aventi diritto in merito agli interventi effettuati.

La ASL garantisce lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nelle sedi e/o nelle postazioni utilizzate dal personale sanitario della stessa Azienda.

Art. 5 (Rimborso Spese)

Il Parco Archeologico di Pompei riconosce alla ASL un parziale rimborso delle spese effettivamente sostenute relativamente alle attività preliminarmente concordate, per l’impiego dei propri mezzi e del proprio personale e/o per le spese aggiuntive sostenute. È escluso il pagamento di corrispettivi comprensivi di un margine di guadagno, in qualsivoglia misura.

Non saranno in nessun caso addebitate al Parco Archeologico voci di costo che non siano state previamente concordate e formalmente approvate.

Il Parco rimborserà le spese effettivamente sostenute, che dovranno essere rendicontate in un elenco contenente il riferimento ai giustificativi di spesa da allegare. In particolare, il personale impiegato dalla ASL Napoli 3 Sud per l’espletamento delle attività di cui alla presente convenzione, in regime di plus orario, sarà remunerato dalla ASL nei limiti di legge (medico: € 60,00 per ora, lordi; infermiere professionale € 40.000 per ora, lordi; soccorritore: € 30,00 per ora, lordi). L’orario di servizio del personale 118 sarà effettuato nel rispetto della legge 161/2014.

Il Parco Archeologico rimborserà alla ASL il costo del personale impegnato nelle attività di cui alla presente convenzione in base alle ore di effettiva presenza e sulla base di una rendicontazione bimestrale dettagliata presentata dall’ASL e organizzata secondo il modello “Registro delle attività” e “Timesheet”.

Il registro delle attività conterrà il resoconto delle attività svolte giornalmente e il timesheet, l’elencazione delle presenze giornaliere e l’orario di permanenza nel sito del personale ASL impiegato. Entrambi i documenti saranno redatti a cura del responsabile della Centrale del 118 e firmati dal personale

impiegato e, bimestralmente, presentati alla Direzione Generale della ASL Napoli 3 Sud, per il successivo invio al Parco Archeologico di Pompei.

Presso la sede del Parco sarà tenuto, per conto della ASL, un registro di rilevazione della presenza del personale impiegato contenente i nominativi e l'orario di permanenza nel Sito. I tempi di percorrenza necessari per raggiungere il sito archeologico dalla sede della rilevazione della presenza del personale 118 della ASL Napoli 3 Sud e quelli necessari al rispettivo ritorno non saranno contabilizzati.

In particolare, al fine della rendicontazione della spesa relativa alla retribuzione di personale non Dipendente per la gestione della convenzione, è necessario allegare la seguente documentazione giustificativa:

- copia conforme delle lettere di incarico sottoscritte dalle parti interessate, contenenti i seguenti elementi: riferimento alla convenzione, durata dell'incarico, indicazione del compenso orario e ore totali dell'incarico, contenuti, obiettivi del lavoro svolto;
- copia conforme dei giustificativi di spesa (busta paga, fatture o notule) con indicazione della convenzione e del periodo di riferimento. Il primo pagamento sarà erogato anche in mancanza dei documenti quietanzati. Preventivamente alla erogazione del secondo pagamento la ASL dovrà consegnare anche i documenti di spesa quietanzati relativi al primo pagamento;
- timesheet mensile di ogni consulente/collaborator coinvolto con indicazione del relativo periodo di tempo dedicato giornalmente allo svolgimento delle attività in convenzione e della descrizione dettagliata della attività svolta. Il timesheet deve essere timbrato e firmato dal RUP della ASL;
- relazione sull'attività svolta da parte del responsabile della presente convenzione per la ASL Napoli 3 Sud.

Al personale dipendente della ASL non è possibile affidare incarichi forfettari. L'importo totale dell'incarico deve corrispondere al numero di ore per costo orario (stimato dalla ALS) così come attestato dal registro di firma delle presenze e relazione attività del RUP incaricato di coordinare o gestire le attività.

È cura del Parco, tramite il responsabile della presente convenzione, verificare la rendicontazione presentata e la rispondenza della stessa alle ore effettivamente prestate. Oltre il citato personale del 118 allocato nel punto di stationamento, il Parco non assume alcun onere di rimborso nei confronti di altro personale e/o collaboratori ASL.

Il resoconto bimestrale delle ore effettuate sarà stilato dalla Centrale Operativa del 118 ed inoltrato al Servizio Gestione Economico Finanziari della ASL Napoli 3 Sud per il calcolo della lista delle spese sostenute da rimborsare e la successiva produzione del documento di rendicontazione (privo di IVA, in quanto trattasi di accordo sinallagmatico ai sensi dell'art. 15 L. 241/90) che sarà inviato al Parco Archeologico di Pompei a mezzo PEC sul Codice Univoco Ufficio (CUU) KTF671.

Art. 6 (Assicurazioni-Responsabilità).

La ASL garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per il proprio personale/collaboratori partecipanti alle diverse attività oggetto di convenzione.

La ASL Napoli 3 Sud solleva da ogni responsabilità il Parco Archeologico, manlevando lo stesso da ogni richiesta di risarcimento danni avanzata da Enti competenti e/o da terzi, per qualunque titolo derivante o connesso all'esecuzione della presente convenzione, compresi i danni a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e al personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al Parco Archeologico conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili. Il Parco resta esentato da qualsivoglia responsabilità, anche, relativamente alle modalità di espletamento delle attività in convenzione e di attuazione dei relativi protocolli.

La ASL, in attuazione della presente convenzione, adotterà ogni precauzione necessaria per evitare danni agli ambienti, a persone e cose, restando a suo carico il risarcimento dei danni ai beni demaniali e/o a terzi cagionati da propri collaboratori o da terzi da essa incaricati.

Art. 7 (Controllo e gestione delle attività).

La ASL Napoli 3 Sud ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento dei più elevati livelli di qualità, efficienza, economicità e efficacia nella gestione delle attività, nel rispetto di quanto concordato tra le Parti, ferma restando la sua responsabilità a ogni effetto nei confronti del Parco Archeologico di Pompei.

La ASL Napoli 3 Sud svolge le attività nel pieno rispetto delle vigenti normative generali e di settore, con particolare riferimento a quelle in materia previdenziale e assistenziale, di sicurezza e protezione dei lavoratori, per mezzo di personale e strutture che le Parti riconoscono essere in possesso degli specifici e qualificati profili professionali di legge. Il Parco Archeologico di Pompei si riserva il diritto di controllare in ogni momento che la gestione delle attività avvenga nel pieno rispetto della normative vigenti. La ASL Napoli 3 Sud fornisce tutte le informazioni richieste, consente visite, ispezioni e ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

Qualunque danno, ammenda o sanzione derivante dall'esecuzione delle attività in convenzione è interamente a carico della ASL Napoli 3 Sud che ne risponde verso il Parco Archeologico e verso i terzi, quand'anche il danno o ammenda sia causato dai suoi fornitori o subappaltatori.

E' onere della ASL, che a tal fine manleva il Parco da ogni connessa responsabilità, l'ottenimento di tutte le autorizzazioni di legge necessarie per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 8 (Durata della convenzione e recesso)

La presente convenzione ha la **durata di un anno** dalla sua sottoscrizione (ovvero dall'effettiva attivazione), **prorogabile** mediante comunicazione scritta, su richiesta del Parco, **per un ulteriore anno**, agli stessi patti e condizioni.

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di almeno sessanta giorni, da comunicarsi per iscritto via posta elettronica certificata. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

In ogni caso la ASL, al fine di assicurare la continuazione delle attività di primo soccorso medico ed evitarne una brusca interruzione, si impegna a garantire, su richiesta del Parco, la prosecuzione delle stesse sino all'individuazione di un nuovo contraente e comunque non oltre 6 mesi dalla data di comunicazione del recesso.

Art. 9 (Responsabili della convenzione)

Il responsabile della presente convenzione per il Parco Archeologico di Pompei è il funzionario arch. Mariano Nuzzo. Il responsabile della presente convenzione per la ASL Napoli 3 Sud è il responsabile pro-tempore della Centrale Operativa 118 Napoli Est, attualmente, Dr. Salvatore Criscuolo.

Art.10 (Risoluzione)

La presente convenzione si intende risolta, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi: per ritardi o interruzioni delle attività e per la carenza degli standard qualitativi nella gestione delle attività stesse, imputabili alla ASL Napoli 3 Sud; per gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge, imputabili a dolo o colpa grave della ASL Napoli 3 Sud; nel caso in cui il Parco non garantisse più l'utilizzo di idonei spazi/locali come indicati al precedente art. 3.

Art. 11 (Foro competente)

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile aggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro di Napoli quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione della presente convenzione.

Art. 12 (Trattamento dati personali)

In conformità al GDPR 679/2016, con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle Parti stesse e comunque connessi con il presente atto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e/o non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi. I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate.

Entrambe le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che in relazione al trattamento dei dati

personali di cui al presente articolo le stesse hanno diritto di riconoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del GDPR 679/2016. Le Parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati in relazione agli adempimenti precipuamente connessi con la presente convenzione.

Art. 13 (Norme applicabili)

Per quanto non espressamente regolato si fa rinvio alla vigente normativa in materia, nonché al Codice Civile.

Art. 14 (Registrazione)

La presente convenzione, sottoscritta con firma digitale, sarà registrata solo in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

Per la ASL Napoli 3 Sud
Ing. Gennaro Sosto*

Per il Parco Archeologico di Pompei
dott. Gabriel Zuchriegel *

** Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate*